



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione
dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Federica Benvenuti	Presidente rel./est.
dott. Gianluca Brol	Giudice
dott. Tobia Aceto	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale *ex artt. 35 bis* d.lgs. n. 25/2008 e 737 ss. c.p.c.
iscritto al R.G. ~~2020~~

promosso da

~~XXXXXXXXXX~~ (alias ~~XXXXXXXXXX~~ come da C3), nata in NIGERIA il
~~XXXX~~ (C.U.I. ~~XXXX~~ - Id. VESTANET ~~XXXXXXXXXX~~)

con l'avv. Alessandra Ballerini

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA- SEZIONE DI
PADOVA rappresentata e difesa a mezzo del suo Presidente, Viceprefetto
Dott.ssa Antonella Reina,

RESISTENTE

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

INTERVENIENTE

Oggetto: ricorso *ex artt.* 35 d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 per il riconoscimento della protezione internazionale.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

In fatto

Con ricorso *ex artt.* 35 e 35-*bis* d.lgs. n. 25/2008 depositato in data 31.01.2020, la signora ~~XXXXXXXXXX~~ ha adito l'instestato Tribunale proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale il 31.10.2019 e notificato alla ricorrente il 03.01.2020.

L'Amministrazione statale convenuta si è costituita con la nota difensiva del 05.10.2020

E' stata disposta la trasmissione degli atti all'ufficio del PM per consentire l'intervento nel giudizio.

All'udienza del 15.12.2021 celebratasi dinanzi al G.O.P. dott.ssa Giuseppina Zito, la ricorrente è stata interrogata liberamente sui fatti oggetto del ricorso. Con nota scritta del 15.01.2024 depositata in vista dell'udienza del 25.01.2024 (celebratasi nelle forme dell'art. 221 co.4 d.l. 34/2020), il difensore della ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la liquidazione dei compensi spettanti quale procuratore di parte ammessa al patrocinio alle spese dello Stato. A seguito della riserva del Giudice, la causa è stata rimessa al Collegio per decisione.

In diritto

L'oggetto del giudizio promosso *ex artt.* 35 e 35-*bis* d.lgs. n. 25/2008

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

Il presente giudizio verte quindi sul diritto della ricorrente di vedersi riconoscere lo *status* di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del d.lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19 d.lgs 286/1998.

Tempestività del ricorso

Alla luce di quanto esposto in narrativa, deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto, previsto a pena di inammissibilità del ricorso dall'art. 35-*bis*, co. 2 d.lgs. n. 25/2008.

Dichiarazioni del ricorrente

Avanti la Commissione territoriale, che l'ha sentita nelle riunioni del 20.09.2018 e del 24.01.2019, la ricorrente ha dichiarato di essere originaria di Ozoro, nel Delta State, di appartenere all'etnia isoko e di professare la religione cristiana. Ha aggiunto di aver vissuto ad Ozoro sino al proprio trasferimento a Benin Ciy, di aver terminato la scuola secondaria e di aver seguito un corso come assistente infermiera prima di abbandonare il Paese. Quanto alla composizione del proprio nucleo familiare, ha specificato di avere la madre, un fratello ed una sorella e di aver mantenuto i contatti con i propri familiari, rimasti ad Ozoro.

Quanto ai motivi che l'hanno indotta ad espatriare, la signora ~~XXXXXXXXXX~~ ha dichiarato di aver lasciato il paese dopo essere stata rapita.

La ricorrente ha spiegato di aver perso il padre nel 2007 e di essersi successivamente trasferita a Benin City dove aveva seguito un corso come assistente infermiera. Un giorno, all'uscita da lavoro, la ricorrente si era fermata ad aiutare una ragazza che appariva in difficoltà per poi accorgersi che si era trattato di un espediente. La ricorrente veniva infatti circondata da quattro ragazzi che, sotto minaccia armata, l'avevano costretta a salire su un'auto e l'avevano condotta in una scuola dove si trovavano altre ragazze. Il gruppo, autore del rapimento, le aveva chiesto del denaro. Essendone sprovvista, la ricorrente era stata accompagnata dal "capo" dopo un viaggio notturno molto lungo e condotta in un luogo dove si trovavano molte altre ragazze, che lei sospettava venissero uccise. La ricorrente era rimasta imprigionata per molto tempo e violentata prima di essere lasciata libera nel bosco. Qui aveva trovato un cacciatore al quale si era rivolta, apprendendo così di essere in Niger. Non trovando accoglienza presso l'uomo, la ricorrente aveva ripreso il cammino, ed era giunta sino al deserto, dove si era imbattuta in un altro uomo che l'aveva fatta salire in auto ed accompagnata nella propria abitazione. L'uomo l'aveva quindi condotta in una connection house, dove la ricorrente aveva appreso di essere in Libia, di essere stata venduta e di dover ripagare, prostituendosi, un debito di seimila dinari. Nonostante l'estinzione del debito, l'uomo che gestiva la connection house non l'aveva liberata e la ricorrente aveva quindi pianificato la fuga con altre tre ragazze. Dopo essere fuggita, era riuscita ad imbarcarsi ed aveva raggiunto l'Italia.

Al termine della seconda audizione, la ricorrente ha precisato di essere stata minacciata, prima del rapimento, da una ragazza di nome Jennifer, appartenente ad un gruppo cultista, la quale le aveva intimato di interrompere la relazione con il proprio uomo.

Quanto, infine, ai timori in caso di rimpatrio, la ricorrente ha dichiarato di temere di trovarsi in una condizione di insicurezza e di essere perseguitata da Jennifer.

Sentita all'udienza del 11/11/2021, la signora ~~XXXXXXXXXX~~ ha precisato di aver lasciato la Nigeria perché minacciata di morte da una ragazza, Jennifer, la quale si era innamorata del fidanzato e che faceva parte di un gruppo cultista. Ha confermato di essere stata rapita da un gruppo di persone e di ritenere che la mandante del sequestro fosse Jennifer. Ha chiarito di essere stata trasportata con un camion in Libia insieme ad altre ragazze e di aver estinto il proprio debito, prostituendosi. Ha aggiunto di aver ricevuto il numero telefonico di una signora da contattare una volta giunta in Italia. La ricorrente, dopo aver preso contatto con la signora, aveva deciso di non lasciare il centro di accoglienza ed aveva ricevuto minacce telefoniche. Tramite un'amica, aveva successivamente appreso che la signora contattata era stata arrestata. Ha precisato infine di aver fatto un giuramento in Nigeria.

Valutazione di credibilità

Quanto alla valutazione in ordine alla credibilità delle vicende riferite dal richiedente, la Suprema Corte ha chiarito che essa *«non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 251/2007: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi» (Cass. n. 16202/2012).*

La Cassazione ha altresì chiarito che *«la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)» (Cass. 14.11.2017 n. 26921).*

Tanto precisato, il Tribunale ritiene parzialmente inattendibile il racconto proposto dalla signora ~~XXXXXXXXXX~~ in ordine alle ragioni per cui ella ha dovuto lasciare il proprio Paese di origine. Nondimeno ritiene altresì

che dietro la storia della ricorrente possa celarsi una forma di sfruttamento, ovvero che la stessa sia stata vittima di tratta.

La Direttiva 2011/36/UE definisce la tratta di esseri umani (art. 2) «il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un'altra, a fini di sfruttamento».

Lo sfruttamento comprende «lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi».

E' noto il fenomeno della tratta delle donne, che dalla Nigeria migrano in Europa per lavorare nella prostituzione.

Negli anni '90, soprattutto nel distretto di Benin City è diventata un centro di questo tipo di migrazione, dove i c.d. "sponsor" e le c.d. "madame" coprono i costi della migrazione dalla Nigeria all'Europa, ma dove le donne sono costrette a pagare forti somme ai loro sponsor/alle loro madame dopo l'arrivo in Europa, somme finanziate con l'attività di prostituzione.

Entrando più nello specifico, le aree in cui vengono maggiormente reclutate le donne sono Edo State (sia Benin City, dove appunto la sig.ra ~~_____~~ ~~_____~~ ha vissuto, ma anche le zone rurali attorno alla città) Delta State e altri Stati come Ondo, Lagos e Abia. L'età media delle donne reclutate varia tra i 17 e i 28 anni.

La tratta delle donne dal reclutamento in Nigeria, allo sfruttamento sessuale in Europa, funziona grazie ad una rete gerarchica e ben funzionante caratterizzata da diverse cellule presenti sia nel paese d'origine, in quelli di transito che in quelli di destinazione. Queste cellule sono indipendenti ma sono ben collegate.

All'interno del network vi sono diverse persone che lavorano con ruoli ben definiti (*madams*, coloro che organizzano il viaggio in Europa, coloro che finanziano il viaggio, coloro che preparano i documenti falsi etc). Il ruolo fondamentale è sicuramente volto dalle *madams*. Le *madams* sono presenti sia in Nigeria che nel paese di destinazione. Sono loro spesso che pagano il viaggio e sono loro che organizzano il lavoro nella prostituzione nel paese di destinazione. Inoltre, sono loro che stabiliscono quando le ragazze hanno finito di pagare il loro debito e sono libere. Sulla materia della tratta di persona dalla Nigeria cfr. EASO, *Nigeria — Sex Trafficking of women 2015* ([EASO Country of Origin Information Report — Nigeria. Sex trafficking of women](#))

(europa.eu); EUAA – European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Nigeria - Trafficking in Human Beings, April 2021 https://www.ecoi.net/en/file/local/2050273/2021_04_EASO_COI_Report_Nigeria_Trafficking_in_human_beings.pdf; EUAA – European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Nigeria; Targeting of individuals, November 2018 https://www.ecoi.net/en/file/local/2001375/2018_EASO_COI_Nigeria_TargetingIndividuals.pdf)

Momento cruciale al fine di riconoscere adeguata protezione alle vittime di tratta è quello della loro identificazione. Si tratta di un procedimento che a volte può rilevarsi complesso e talvolta molto lungo a causa della frequente resistenza delle vittime stesse – per timore, pudore, scarsa fiducia nelle autorità – di raccontare in tutto o in parte i fatti di cui sono state loro malgrado protagoniste.

Nell'ambito delle *“Linee guida per la rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento”* allegate al Piano nazionale di azione contro la tratta vengono individuati quali tipici preliminari indicatori di tratta i seguenti:

- **Tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta;**
- **Difficoltà nel riferire dettagli del viaggio (il tragitto, le modalità, le tappe);**
- Passaggi da persona a persona (riferisce di persone che compaiono o scompaiono lungo il viaggio alle quali viene affidata senza pagare niente);
- Mancato pagamento del viaggio;
- **Necessità di ripagare un debito contratto per il viaggio;**
- Richieste di denaro ulteriori rispetto a quanto già pagato;
- Fuoriuscita rispetto al sistema di accoglienza
- Poca chiarezza relativamente al luogo di sbarco o ingresso e ai successivi spostamenti in Italia
- Presenza di un marito/partner di cui la richiedente riferisce poco o rispetto al quale non è chiaro il tipo di rapporto;
- Assenza di una dimora fissa o ospitalità presso un'amica o amico o, ancora, dimora in una zona conosciuta per il fenomeno della prostituzione, sfruttamento lavorativo o altro tipo di sfruttamento

- Assenza di passaporto al momento della presentazione della domanda sebbene dal modello C3 risulti che il viaggio sia stato effettuato in aereo;
- Presenza irregolare in Italia da molto tempo della persona richiedente, talvolta senza aver mai svolto attività lavorativa;
- Segnalazioni relative alla persona richiedente successive allo sbarco o ingresso effettuate nel corso di controlli di polizia che potrebbero condurre a presumere l'attività prostitutiva in strada;
- La persona richiedente appare palesemente minorenni ma si dichiara maggiorenne;
- Segnalazioni della struttura di accoglienza che ospita la persona richiedente relative a comportamenti anomali, che possono far ritenere che la stessa sia controllata, subisca minacce o pressioni, o che addirittura sia indotta in una situazione di sfruttamento;
- **Atteggiamento, nel corso del colloquio, spaventato, preoccupato;**
- La persona richiedente non è accolta nel sistema di accoglienza e non sa riferire di mezzi di sostentamento;
- **Racconto contraddittorio o con parziali omissioni;**
- Racconto di fatti che, in modo frammentario, costituiscono elementi della tratta degli esseri umani (le modalità del reclutamento, le violenze subite, la vendita).

Tornando alla vicenda controversa in questo giudizio, nella fattispecie si ravvisano molteplici dei detti indicatori: in particolare, la ricorrente è donna di giovane età, nata nel Delta State e successivamente trasferitasi nella regione dell'Edo State, ha fornito un racconto vago ed incoerente delle ragioni per le quali ella avrebbe deciso di lasciare la Nigeria, non ha fornito dettagli del viaggio dalla Nigeria alla Libia. Nel corso delle audizioni amministrative e giudiziali, ella ha parlato in modo ampio della sua permanenza presso una connection house, ove era stata costretta a prostituirsi per affrancarsi. Ella ha saputo quindi fornire seppure in modo frammentario elementi della tratta degli esseri umani, sia quanto all'esistenza di un debito, sia quanto alla situazione di sfruttamento subita in Libia per affrancarsi, sia quanto al mantenimento di un contatto (seppur breve) con un soggetto plausibilmente collegato alla rete di sfruttamento, il quale veniva in seguito tratto in arresto (*Siamo arrivati in una casa dove c'erano molte persone nere...c'erano molte ragazze nere e parlavano inglese. Ho domandato*

ad una di loro dove fossimo, mi ha detto che eravamo in Libia e che il tipo che mi aveva portata mi aveva venduta...ad un certo punto arriva il boss che mi dice che avrei dovuto cominciare a lavorare il giorno dopo...ho risposto che se si trattava di vendere il mio corpo non lo avrei fatto. Mi ha dato uno schiaffo e detto che se non l'avessi fatto non avrei mangiato. Mi ha fatto picchiare la notte da altri ragazzi e detto che avrei iniziato a lavorare il giorno dopo per ripagare i soldi usati per comprarmi. Così ho cominciato a lavorare da quel giorno. Dovevo restituirgli seimila dineri per il mio riscatto. Ho iniziato a lavorare ed ho raggiunto quella cifra in 8 mesi...abbiamo detto al boss che volevamo andarcene, ha detto di no altrimenti il suo business si sarebbe ridotto in Libia mi hanno fatto fare la prostituta ed ho pagato il mio debito...poi mi hanno messo sulla barca per arrivare in Italia dove avrei dovuto chiamare un numero. Io ho chiamato una signora che mi doveva venire a prendere il giorno dopo a ~~colera~~ ma io mi sono rifiutata e sono rimasta nel centro di accoglienza. ... mi ha minacciato per telefono e io le ho detto che avrei versato sul suo conto i soldi ricevuti dal centro di accoglienza...poi ho saputo che una mia amica a Milano aveva denunciato questa signora che poi è stata arrestata a Napoli ...in commissione non avevo detto la verità perché in Nigeria ho fatto un giuramento).

Ritiene il Collegio che gli elementi forniti dalla ricorrente siano indici inequivoci del fatto che la ricorrente sia stata vittima di tratta, o che possa essere vittima di re-trafficking in ipotesi di rimpatrio (https://publications.iom.int/system/files/pdf/causes_of_retrafficking.pdf). Le fonti consultate individuano in particolare la stigmatizzazione quale fattore che contribuisce al re-trafficking, soprattutto quando le donne, come nel caso di specie, hanno subito la tratta per scopi sessuali (*The stigma of trafficking is also frequently considered to be a contributing factor in the re-trafficking of persons, especially where women have been trafficked for sexual purposes*).

Le considerazioni ora formulate sulla credibilità della richiedente appaiono in consonanza con le linee guida internazionali (cfr. UNHCR, European Refugee Fund of the European Commission, 'Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum System') elaborate per l'ascolto dei richiedenti asilo, e si pongono, altresì, in linea con le indicazioni della Corte di Cassazione sopra richiamate.

Le domande formulate nel giudizio

Alla luce delle considerazioni ora formulate in ordine alla credibilità delle vicende riferite dalla sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~ è possibile vagliare la fondatezza della domanda di protezione dallo stesso proposta.

Poiché il Collegio reputa verosimile che la ricorrente sia stata vittima di tratta, dovrà essere accolta la domanda volta ad ottenere lo status di rifugiato.

La persecuzione relativa al sesso costituisce infatti una forma distinta di persecuzione, che può propriamente ricadere all'interno della definizione di rifugiato ex Convenzione di Ginevra del 1951, qualificandosi le donne che rischiano di subire soprusi (legati al loro sesso) quale "gruppo sociale". Atteso il riconoscimento dello *status* di rifugiato, deve ritenersi assorbito il profilo inerente le condizioni di insicurezza del Paese di origine della ricorrente nonché quello relativo all'incidenza dell'attività lavorativa della ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione speciale.

Il ricorso va pertanto accolto.

Le spese del giudizio

Si compensano integralmente le spese di lite, in ragione della natura giuridica della posizioni oggetto di causa e della complessità ed opinabilità delle valutazioni sottese all'accoglimento della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea così provvede:

- 1) **accoglie** il ricorso proposto ~~XXXXXXXXXX~~ (alias ~~XXXXXXXXXX~~ come da C3), nata in NIGERIA il ~~XXXXXX~~ (C.U.I. ~~XXXXXXXXXX~~ - Id. VESTANET ~~XXXXXXXXXX~~) e per l'effetto, **accerta e dichiara** il diritto della ricorrente allo *status* di rifugiato;
- 2) **compensa le spese di lite.**
- 3) **manda** alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18.7.2024

IL Presidente rel./est.

